

Sentenza n. 1445/2018 pubbl. il 17/04/2018  
RG n. 4232/2016

Reg. gen. Sez. Lav. N. 4232/2016

Sev. N° 1445/18  
R. G. N° 4232/16



Repubblica Italiana

In nome del popolo italiano

CORTE DI APPELLO DI ROMA

SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA

La Corte, composta dai seguenti magistrati:

Dott.ssa Maria Antonia Garzia                      Presidente rel.

Dott. Giorgio Poscia                                      Consigliere

Dott. Fabio Eligio Anzilotti Nitto De' Rossi    Consigliere

ha pronunciato, all'udienza del 13/04/2018,, la seguente

SENTENZA

nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. 4232 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2016 vertente

TRA

██████████ SPA (c.f. ██████████), rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. GALLIANO GUIDO, dall'Avv. CONTALDI MARIO ██████████ e dall'avv. LICONTI FRANCESCO ██████████ elettivamente domiciliati in C/O CONTALDI M. VIA PIER LUIGI DA PALESTRINA, 63 00193 ROMA

APPELLANTE

E

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI  
GIOVANNI AMENDOLA rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. TORTATO PAOLA, elettivamente domiciliato in VIA NIZZA, 35 00198 ROMA

APPELLATO

OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di ROMA n. 3331/16 del 7.4.16

CONCLUSIONI: Come da scritti difensivi

Fatto e diritto

Con il primo motivo di ricorso [redacted] spa contestava la pronuncia del Tribunale di Roma in oggetto indicata che aveva erroneamente qualificato il rapporto di lavoro di cinque giornalisti coinvolti nell'accertamento ispettivo come subordinato, laddove invece la pretesa dell'INPGI, di cui al decreto ingiuntivo opposto, concerneva l'accertamento della simulazione di contratti di lavoro autonomo a fronte di rapporti sostanzialmente riconducibili nell'alveo della collaborazione coordinata e continuativa.

Con il secondo motivo di ricorso contestava la omessa e non corretta individuazione delle caratteristiche del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, assumendo, la società, come parametro di riferimento, la disciplina normativa del contratto di agenzia; con l'ultimo motivo di ricorso censurava l'errato esame delle risultanze probatorie.

L'INPGI si costituiva in giudizio contestando le avverse pretese e insistendo per la richiesta di conferma dell'impugnata sentenza.

Nel ricorso di primo grado la società formulava opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma per il pagamento della somma di euro 397.487,27 a titolo di contribuzione omessa in relazione a cinque posizioni di giornalisti inquadrati come lavoratori autonomi, pur in presenza di un rapporto che, per gli ispettori INPGI era, nei fatti, riconducibile alla collaborazione coordinata e continuativa. Il Giudice di prime cure ha respinto l'opposizione sul presupposto che tali rapporti fossero qualificabili come di collaborazione fissa ex art. 2 CNLG. La società contesta la decisione che non teneva conto dell'inquadramento operato dagli ispettori e reputava impropriamente sussistenti le condizioni di legittimità della pretesa creditoria.

L'accertamento ispettivo sottostante la richiesta monitoria qualificava effettivamente i rapporti dei giornalisti oggetto di verifica, diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, quali mere collaborazioni coordinate e continuative.

La collaborazione coordinata e continuativa si distingue dalla collaborazione fissa ex art. 2, riconosciuta dal Tribunale nel caso che ci occupa, perché richiede esclusivamente la personalità della prestazione, il carattere continuativo della stessa e il suo coordinamento a cura della redazione, laddove la collaborazione fissa presuppone l'accertamento di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato.

Sono infatti collaborazioni coordinate e continuative quei rapporti aventi ad oggetto prestazioni di "facere" riconducibili allo schema generale del lavoro autonomo, ove il prestatore d'opera svolge la sua attività in autonomia e con responsabilità e rischi propri, purché caratterizzati dalla continuità, dal loro collegamento funzionale con gli scopi perseguiti dal committente e dall'esecuzione prevalentemente personale (Cass. Sentenza n. 16582 del 25/11/2002). Le caratteristiche di specialità rispetto al lavoro autonomo sono la continuità della prestazione, intesa come apprezzabile protrazione nel tempo dell'impegno lavorativo, la coordinazione, intesa come inserimento funzionale del prestare nell'organizzazione del committente, e la personalità, intesa come

la prevalenza dell'apporto proprio del prestatore persona fisica rispetto all'opera di eventuali collaboratori. Tanto premesso l'erronea qualificazione operata dal Tribunale impone a questa Corte di verificare in ogni caso la sussistenza delle condizioni per la riconducibilità dei rapporti oggetto di verifica ispettiva alla fattispecie della collaborazione coordinata e continuativa.

Devesi premettere che in linea generale non appare corretto argomentare, come ha fatto l'appellante, la sussunzione delle collaborazioni coordinate e continuative dei giornalisti alla disciplina tipica del contratto di agenzia poiché tale percorso interpretativo non tiene conto delle peculiarità del rapporto di lavoro giornalistico e del carattere eminentemente intellettuale e creativo della prestazione oggetto del contratto. Inoltre ipotizzare, come ha fatto l'appellante, che nel rapporto di collaborazione coordinata e continuativa siano rinvenibili vincoli e direttive specifici, nonché un potere di ingerenza del committente imporrebbe per l'interprete un palese sconfinamento della predetta figura nella subordinazione, proprio l'errore che la società rileva nella sentenza oggetto di impugnativa.

Peraltro non è neppure vero che nel contratto di lavoro parasubordinato sulla falsariga del quale si ipotizza di poter richiedere siffatti stringenti vincoli contrattuali, e cioè l'agenzia, imponga l'ingerenza descritta; a mero titolo esemplificativo il divieto di concorrenza, assente nella fattispecie che ci occupa, non costituisce affatto una previsione obbligatoria nel contratto di agenzia.

I giornalisti oggetto dell'accertamento ispettivo erano i fotografi [redacted], [redacted], [redacted], [redacted] e [redacted]. L'istruttoria svolta ha consentito di confermare la correttezza dell'inquadramento operato da INPGI all'esito dell'accertamento ispettivo.

In particolare dall'istruttoria svolta è emerso che i signori [redacted] e [redacted] collaboravano stabilmente e continuativamente con la redazione di Genova (in tal senso le dichiarazioni del teste [redacted] e alla loro presenza era legata la disponibilità stessa di immagini fotografiche per la testata. I giornalisti settimanalmente comunicavano la propria disponibilità, garantendo una presenza addirittura quotidiana nella redazione. Il teste [redacted] ha dichiarato che i giornalisti erano a volte contattati dai capi desk, a volte si proponevano personalmente e che ricevevano i pagamenti per i servizi fotografici che predisponavano personalmente. Lo stesso teste ha riconosciuto che i fotografi potevano liberamente assentarsi per alcuni periodi e il teste [redacted] ha precisato che era prassi che in quelle occasioni comunicassero alla redazione i periodi di loro assenza. La facoltà di assentarsi non pone tuttavia in discussione la qualificazione della collaborazione come coordinata e continuativa poiché l'obbligo di presenza quotidiana e l'obbligo di giustificare le assenze è tipico del solo contratto di lavoro subordinato.

Anche per il giornalista [redacted] è emerso dalle deposizioni del teste [redacted] un inserimento stabile nella redazione, addirittura con l'utilizzo di una propria postazione, salva la possibilità di svolgere l'attività da casa. Egli, come [redacted] e [redacted] comunicava alla redazione le eventuali assenze al fine di consentire, se del caso, l'utilizzo di sostituti. Analoghe considerazioni sono state espresse dal teste [redacted] per il fotografo [redacted] e il medesimo teste ha riferito che i predetti professionisti si relazionavano stabilmente con la redazione e svolgevano anche attività di ricerca di notizie nell'interesse della testata, coordinandosi con i redattori in merito alla necessità di loro eventuali trasferte.

Il teste [redacted] ha invece riferito dell'attività resa dal [redacted] per la società convenuta. [redacted] risulta aver lavorato per un periodo superiore ai 5 anni, sulla base di indicazioni che gli erano fornite di volta in volta dai redattori, ma anche in esito a sue personali iniziative. Anche il [redacted], come il [redacted] utilizzava una propria postazione all'interno della redazione, partecipava alle riunioni di redazione in cui veniva informato delle notizie per le quali gli era richiesto di realizzare i servizi fotografici. La posizione del [redacted] - non oggetto di accertamento ispettivo - è risultata invece diversa, ricevendo questi talora importi da uno dei collaboratori coordinati, come riferito dal teste [redacted], ma pure dalla società appellante.

Non può dunque dubitarsi della coordinazione del lavoro svolto dai fotografi oggetto di accertamento ispettivo da parte della redazione della società appellante: i fotografi operavano su mandato dei redattori o proponevano ai medesimi redattori giornalmente il loro lavoro. Tutti i fotografi comunicavano le loro eventuali assenze per consentire alla redazione, che evidentemente faceva affidamento stabile sulla loro opera, di determinarsi di conseguenza.

Il collegamento funzionale con l'impresa è dunque intrinseco nella funzionalizzazione di una attività di quotidiana messa a disposizione delle immagini per la testata che sulla collaborazione dei co.co.co. doveva fare stabile affidamento per la copertura fotografica del territorio e degli eventi di volta in volta documentati.

Non può neppure dubitarsi della continuità della prestazione resa con costanza per anni: i cinque fotografi erano referenti stabili per lo svolgimento di una attività essenziale e imprescindibile per la testata. Ciascuno dei collaboratori era remunerato per l'attività svolta, anche con cadenza fissa mensile (doc. 14 della produzione INPGI) e con importi non irrilevanti, paragonabili a quelli riconosciuti ai giornalisti dipendenti, mentre risulta palesemente irrilevante, ai fini della qualificazione del rapporto, la circostanza che i fotografi potessero rivendere anche ad altre testate le proprie foto e che l'attività venisse svolta, in alcuni casi, previo accordo tra più professionisti, in larga parte incardinati nella struttura operativa della medesima redazione con carattere di continuità. Si trattava infatti pur sempre di prestazioni di lavoro autonomo benché prive del carattere della occasionalità e rese in stretto coordinamento funzionale con le esigenze della testata, al fine di consentirne la quotidiana operatività. Ed è certo che il rapporto tra i giornalisti e la redazione era tale per cui questi rendevano ordinariamente le prestazioni sulla base delle indicazioni che ricevevano dai loro referenti interni. E' significativo, seppure non dirimente, l'elevato numero di servizi fotografici resi da ciascun giornalista oggetto dell'ispezione (dai 150 agli 800 al mese), con un lavoro pressoché quotidiano protratto per anni. Non altera la natura del rapporto la circostanza riferita dal [redacted] per cui in un anno il [redacted] abbia corrisposto ad un collaboratore esterno la somma di 5.000 o 6.000 euro per l'attività da questi occasionalmente resa in suo favore (a fronte degli 80.000 euro medi annui che lo stesso [redacted] conseguiva quale compenso della propria collaborazione presso [redacted]). Siffatta circostanza non esprime il carattere imprenditoriale dell'attività resa ordinariamente dal [redacted] avendo la giurisprudenza di legittimità ammesso che, a determinate condizioni, il collaboratore coordinato e continuativo possa avvalersi, a sua volta, anche della collaborazione di sostituti (Cass. sent. 1580 del 21.2.1985, Cass. sent. n. 6752/1996). La personalità della prestazione è dunque fuori discussione risultando l'apprestamento di mezzi assolutamente secondario. La continuità, come si è sopra rappresentato, è comprovata documentalmente. L'esito dell'istruttoria testimoniale è stato d'altronde coerente con le risultanze dell'ispezione e con le dichiarazioni in quella sede rilasciate dai giornalisti coinvolti e dai

responsabili di redazione. L'appello deve essere pertanto respinto risultando corretto l'inquadramento operato dall'INPGI in occasione dell'accertamento ispettivo per cui è causa.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n. 22035/2014 e di recente Cass. n. 25386/2016).

PQM

Rigetta l'appello. Condanna [redacted] spa al pagamento in favore dell'INPGI delle spese di lite liquidate in complessivi euro 6780,00 oltre iva, cpa e spese generali al 15%. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Il Presidente

Maria Antonia Garzia



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Maria Baldanza



CORTE DI APPELLO DI ROMA  
Sezione Lavoro e Previdenza

DEPOSITO IN CANCELLERIA  
17 APR. 2018



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Maria Baldanza

